



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. **51** di data **5 giugno 2017**

OGGETTO:

Servizio di custodia della sezione del Museo Ladino di Fassa “Sia da Penia” – periodo
10 giugno 2017 – 16 dicembre 2017

(Impegno di spesa di Euro 4.350,00 – Capitolo 51380)

(Impegno di spesa di Euro 800,00 – Capitolo 51380)

(Impegno di spesa di Euro 369,75 – Capitolo 51160/1)

IL DIRETTORE

- vista la determinazione del Direttore n. 59 di data 6 giugno 2016 con la quale veniva affidato al signor Iori Guido di Canazei, l'incarico per il servizio di sorveglianza e custodia della sezione sul territorio del Museo Ladino di Fassa "Sia da Penia" a Penia di Canazei, per il periodo di un anno dalla data del 10 giugno 2016;
- preso atto che il contratto è prossimo alla scadenza e precisamente il 9 giugno 2017 e ravvisata la necessità di garantire la continuità del servizio;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 di data 30 aprile 2014 con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile denominato "segheria veneziana" di proprietà dell'A.s.u.c. di Penia p.ed. 481 C.C. di Canazei, quale sezione del Museo Ladino di Fassa;
- verificato che il suddetto contratto è stato stipulato fra i sig.ri Pollam Antonio, Presidente e legale rappresentante dell'Istituto Culturale Ladino e Verra Francesco, Presidente dell'A.S.U.C. di Penia, in data 29 maggio 2014, registrato all'Ufficio del Registro di Cavalese in data 17 giugno 2014;
- considerato che ai sensi dell'articolo 8 del citato contratto di comodato gratuito l'Istituto è tenuto a provvedere alla custodia dell'immobile, stipulando un contratto di assuntoria in custodia con persona idonea, segnalata dall'A.S.U.C. di Penia, e di proprio gradimento;
- vista la lettera prot. n. 737/10 di data 7 maggio 2010 del Presidente dell'A.S.U.C. di Penia signor Verra Francesco con la quale ci è stato segnalato il signor Iori Guido nato a Canazei, il 1 gennaio 1944 e ivi residente in Strada de Treve n. 46, quale persona idonea e di fiducia per l'assunzione del servizio di sorveglianza e custodia della segheria frazionale di Penia;
- preso atto che i giorni scorsi, il Presidente dell'A.S.U.C. signor Verra ha confermato per le vie brevi alla Direzione dell'Istituto l'indicazione dell'ASUC nella persona del sig. Guido Iori di Canazei;
- ritenuto infatti molto positivo il rapporto di collaborazione con il sig. Guido Iori, grazie alla sua competenza, professionalità e soprattutto alla disponibilità dimostrata in molte occasioni e segnalataci anche dall'utenza della sezione locale ed accertata, la sua disponibilità a proseguire nell'incarico (prot. n. 801/2017 di data odierna);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1232 di data 20 luglio 2015 "Prime direttive al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi: individuazione delle categorie ad alta standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990";
- rilevato che fra i servizi standardizzabili con fabbisogno programmabile e di significativo importo annuo, è stato individuato il servizio di sorveglianza armata e il servizio di vigilanza passiva non armata;
- considerato che nei servizi di vigilanza passiva non armata sono stati inseriti anche in via accessoria i servizi di assuntoria;

- rilevato che è in corso da parte della Provincia autonoma di Trento una procedura di affidamento mediante convenzione quadro per tali servizi;
- interpellato a tal proposito il dott. Filippi Giuliano del servizio Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia (vedi nota ns. prot. n. 754/2017 di data 25.05.2017) il quale riferisce di aver verificato con APAC che al momento la gara non interessa gli enti strumentali pubblici ma che è probabile una sua estensione anche ad essi, consigliando pertanto in via prudenziale la sottoscrizione di un nuovo contratto con i soggetti già aggiudicatari, di durata semestrale e comunque con previsione di una clausola risolutiva espressa in caso di aggiudicazione della gara medesima;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1795 dd 14 ottobre 2016 avente ad oggetto “Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell’art. 36 ter1, commi 4 e5 della legge provinciale 23/1990 e dei “Prezzi dei riferimento”, ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 7 della legge provinciale 23/1990 e delega all’APAC per la relativa attuazione”, ed in particolare il punto 13) del dispositivo, che ha previsto che fino alla stipula delle convenzioni quadro, le singole amministrazioni potranno definire “contratti ponte” che perderanno automaticamente efficacia a decorrere dal momento della sottoscrizione della convenzione;
- ritenuto pertanto di procedere, al fine di assicurare continuità al servizio di custodia della sede museale “segheria idraulica di Penia”, ed in conformità a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 1795/2016, con l’affidamento di un nuovo contratto di assuntoria al signor Iori Guido limitatamente al periodo 10 giugno 2017 -16 dicembre 2017, alle stesse condizioni praticate lo scorso anno, rapportate alla nuova durata ed in particolare: il compenso lordo viene definito in €. 4.350,00 che corrisponde a circa €. 3.400,00 per il periodo estivo (10 giugno 2017 -10 settembre 2017) durante il quale l’apertura della sezione deve essere garantita per 36 ore settimanali per 6 giorni alla settimana e ad €.950,00 per il periodo 11.09.2017-16.12.2017, per la custodia e la sorveglianza, nonché le disponibilità a visite guidate su appuntamento;
- considerato il compenso congruo e proporzionato alla durata dell’incarico e all’impegno temporale richiesto;
- quantificata altresì in euro 800,00 la spesa per la quota contributo previdenziale alla gestione separata INPS ed INAIL ed in euro 369,75 per il contributo IRAP;
- rilevato che tale contratto sarà dotato di clausola risolutiva, ai sensi del punto 13) del dispositivo della determinazione n. 1795/16;
- visto lo schema di contratto di assuntoria in custodia predisposto dall’Amministrazione e che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- vista la documentazione presentata dal signor Iori Guido;
- visto il testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e la nota del dipartimento Organizzazione, Personale e affari generali prot. n. 2123 di data 5 novembre 2008, che riconduce la

disciplina dei contratti di assuntoria alle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi di cui al Capo I della L.P. 23/1990 in ragione della loro specialità;

- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l'articolo n. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con Determinazione n. 4 di data 7 luglio 2011;
- visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e rilevato che per il contratto oggetto del presente provvedimento la documentazione antimafia non è richiesta;
- visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- vista la L. 190/12 ed il piano triennale anticorruzione dell'Istituto Culturale Ladino
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, avente ad oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia";
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l'articolo 56 del medesimo, in relazione al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a valere sul bilancio gestionale 2017, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso esercizio;
- visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016 e ss.mm.;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli capitolo 51380 e 51160/1 del bilancio gestionale 2017-2019, per l'esercizio finanziario 2017;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, al signor Iori Guido, nato a Canazei (TN) il 01.01.1944 ed ivi residente in Streda de Treve n. 46, codice fiscale RIOGDU44A01B579M l'incarico per il servizio di sorveglianza e custodia della sezione sul territorio del Museo Ladino di Fassa "Sia da Penia" a Penia di Canazei per il periodo dal 10 giugno 2017 al 16 dicembre 2017, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione ed estensione agli enti strumentali della gara avviata dalla Provincia per tali servizi;
2. di dare atto che la collaborazione di cui al punto 1) sarà inquadrata fiscalmente come collaborazione coordinata e continuativa;

3. di stipulare e sottoscrivere con il signor Iori Guido il contratto di assuntoria in custodia nel testo allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, unitamente a copia del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti pubblici Strumentali della Provincia;
4. di determinare per l'incarico conferito al sig. Iori Guido di cui al punto n. 1 un compenso lordo di Euro 4.350,00 non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, che sarà corrisposto su richiesta in due rate dell'importo lordo di € 1.700,00 entro la fine del mese di luglio 2017 e di settembre 2017 e in un'ulteriore rata dell'importo di €. 950,00 entro la fine di dicembre 2017, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
5. di far fronte alla spesa di Euro 4.350,00 derivante dal presente provvedimento e da liquidare al signor Iori Guido impegnandola sul capitolo 51380 dell'esercizio finanziario 2017;
6. di far fronte altresì all'importo di Euro 800,00 derivante dal presente provvedimento e relativo al contributo previdenziale alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/1995 ed all'INAIL, impegnandolo al capitolo 51380 dell'esercizio finanziario 2017;
7. di impegnare l'importo di Euro 369,75 a titolo di I.R.A.P. al capitolo 51160/1 dell'esercizio finanziario 2017.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

Allegato:
Schema di contratto di assuntoria in custodia

MD

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

BILANCIO 2017-2019

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51380	2017	221	4.350,00
51380	2017	222	800,00
51160/1	2017	223	369,75

Vigo di Fassa, 5 giugno 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO DI ASSUNTORIA IN CUSTODIA

fra:

- ISTITUTO CULTURALE LADINO con sede in Vigo di Fassa (TN), Località San Giovanni, Strada de la Pieif, 7, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00379240229, rappresentato dal dott. Fabio Chiocchetti, nato a Moena (TN) il 24 giugno 1953 codice fiscale CHCFBA53H24F263L e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore;
- IORI GUIDO, nato a Canazei (TN) il 01 gennaio 1944 e residente a Canazei (TN), frazione Penia, Streda de Treve n. 46, codice fiscale RIOGDU44A01B579M;

si stipula il seguente

CONTRATTO DI ASSUNTORIA IN CUSTODIA

ART. 1

L'Istituto Culturale Ladino, a mezzo del suo soprannominato Direttore, affida al signor Iori Guido che, a sua volta, si obbliga ad assumere, l'incarico del servizio di sorveglianza e custodia dei beni individuati in p.ed. n. 481 C.C. Canazei, consistenti nella segheria idraulica di tipo veneziano di proprietà dell' A.S.B.U.C. di Penia, comprese tutte le attrezzature ed accessori di cui all'art. 1 del contratto di comodato di data 29 maggio 2014 e del materiale etnografico ed espositivo di proprietà dell'Istituto Culturale Ladino.

ART. 2

Il servizio di custodia ha inizio con il giorno 10 giugno 2017 (dieci giugno duemila diciassette) e scadrà il 16 dicembre 2017 (sedici dicembre duemila diciassette), salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione ed estensione agli enti strumentali della gara avviata dalla Provincia per tali servizi.

ART. 3

È fatto obbligo all'Assuntore di consentire il libero accesso alla segheria e alle sue pertinenze costituenti la sezione del Museo Ladino di Fassa a persone interessate, fatte salve l'applicazione delle norme di sicurezza. In linea di massima l'orario di apertura al pubblico viene concordato, per il periodo estivo (10 giugno – 10 settembre), in 36 ore

settimanali per 6 giorni la settimana con esclusione delle domeniche. Durante il periodo dal 11 settembre al 16 dicembre 2017 l'Assuntore dovrà essere a disposizione per eventuali richieste di visite alla sezione musearia che gestirà in piena autonomia.

ART. 4

Al fine di garantire un perfetto svolgimento del servizio di sorveglianza e custodia l'assuntore dovrà impedire comportamenti o intrusioni da parte di estranei, diretti ad arrecare danno o pericolo alla consistenza del complesso museario, nonché interventi di qualsiasi natura che non siano stati esplicitamente autorizzati per iscritto dall'Istituto. Qualora l'assuntore dovesse in qualsiasi momento accertare irregolarità di qualsiasi tipo si impegna a contestare ed in ogni caso a comunicare immediatamente per iscritto all'Istituto ogni fatto o comportamento illecito rientrante fra quelli enunciati al Titolo IX del Codice Civile - art. 2043 e seguenti.

ART. 5

L'assuntore è tenuto a garantire il decoro delle zone di accesso locate ed i lavori di pulizia e di manutenzione della sezione musearia; qualora si rendessero necessari lavori e opere di manutenzione straordinaria alle strutture musearie, l'Assuntore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto.

ART. 6

L'Assuntore, compatibilmente con le esigenze derivanti dall'incarico di cui al presente contratto e su incarico dell'A.S.B.U.C. di Penia, è autorizzato ad usare l'impianto di lavorazione del legname per scopi istituzionali dell'A.S.B.U.C. di Penia e per il soddisfacimento delle esigenze dei censiti titolari di assegno di fabbisogno di legname, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del contratto di comodato di data 29 maggio 2014 e compatibilmente con la normativa per la sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Le prestazioni oggetto del presente contratto di assuntoria in custodia vengono configurate come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera c-bis) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Di comune accordo le parti convengono, per il servizio di cui al presente atto, un compenso annuo lordo di €

4.350,00 (Euro quattromilatrecentocinquanta/00) da liquidarsi in due rate di € 1.700,00 (millesettecento/00) rispettivamente entro la fine del mese di luglio 2017 e di settembre 2017, e di € 950,00 (novecentocinquanta/00) da liquidarsi in una rata entro la fine del mese di dicembre 2017, previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera e presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali.

ART. 8

Sarà facoltà dell'Istituto risolvere il presente contratto con effetto immediato qualora l'assuntore debba svolgere il proprio incarico con incuria, negligenza oppure contravvenisse parzialmente o totalmente alle disposizioni contenute nel presente contratto. L'Istituto potrà adottare tale decisione con lettera motivata da notificare all'Assuntore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Nell'ipotesi di cui sopra l'Istituto si riserva la facoltà di sostituire l'assuntore con altra persona senza che l'Assuntore possa opporsi o vantare titoli o compensi alcuni o risarcimenti qualsiasi di danno.

ART. 9

Per le prestazioni di cui al presente atto l'assuntore non ha diritto a percepire, oltre ai compensi di cui al precedente art. 7 nessun'altra indennità a qualsivoglia titolo, né ad essere coperto da parte dell'Istituto Culturale Ladino da altre assicurazioni previdenziali ed assistenziali, oltre a quelle previste dalle norme regolanti la materia delle collaborazioni coordinate e continuative; inoltre il presente contratto non dà all'assuntore alcun diritto di inquadramento fra il personale dell'Istituto.

ART. 10

L'ICL e l'assuntore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dall'assuntore e dall'Istituto unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni

riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) l'assuntore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014, che gli viene consegnato.

ART. 11

Per quanto non contemplato nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi, degli usi e delle consuetudini in materia.

ART. 12

Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto stanno e si assumono a carico dell'Assuntore.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è da considerarsi non avente contenuto patrimoniale e come tale soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Redatto in due esemplari, letto, accettato e sottoscritto.

Vigo di Fassa,

ISTITUTO CULTURALE LADINO

IL DIRETTORE

- dott. Fabio Chiocchetti -

L'ASSUNTORE

- Guido Iori -

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 51 del 5 giugno 2017

Vigo di Fassa, 5 giugno 2017

IL DIRETTORE

- dott. Fabio Chiocchetti -